

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 novembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 152.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. (20G00173).....

Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 153.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'unione. (20G00172) .

Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 novembre 2020.

Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. (20A06258).....

Pag. 9

Ministero dell'interno

DECRETO 9 novembre 2020.

Approvazione dei nuovi moduli per la redazione degli atti dello stato civile. (20A06256).....

Pag. 10

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 20 ottobre 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 010625, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1648/2020). (20A06175).....

Pag. 13



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		
DECRETO 16 settembre 2020.		
Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare». (20A06209)	Pag. 17	Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetrizolina Bouty». (20A06101)..... Pag. 41
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		
DECRETO 27 ottobre 2020.		
Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione. (20A06170).....	Pag. 25	Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione commercio del medicinale per uso umano «Propofol IBI» (20A06102)..... Pag. 42
DECRETO 30 ottobre 2020.		
Autorizzazione al laboratorio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Cagliari, in Cagliari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (20A06178)	Pag. 29	Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Aristo». (20A06103)
DECRETO 30 ottobre 2020.		
Autorizzazione al laboratorio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Bari, in Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (20A06179)	Pag. 31	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haldol Decanoas» (20A06151)..... Pag. 42
DECRETO 30 ottobre 2020.		
Autorizzazione al laboratorio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Genova, in Genova, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (20A06180)	Pag. 32	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin» (20A06152)
Ministero dello sviluppo economico		
DECRETO 16 settembre 2020.		
Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020. (20A06224).....	Pag. 37	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin» (20A06153)
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		
Agenzia italiana del farmaco		
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost NTC». (20A06100).....	Pag. 41	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riliscal» (20A06154)
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dinrel» (20A06155)
		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Zentiva» (20A06156)
		Agenzia per la coesione territoriale
		Avvisi pubblici per il «Contrasto alla povertà educativa minorile» ex art. 246 decreto-legge n. 34/2020 per il finanziamento di interventi socio-educativi. (20A06257).....
		Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
		Conferma dell'autorizzazione alla ECO - European Certifyng Organization S.p.A. (O.N. n. 0714) per le attività previste dal decreto 18 giugno 2015. (20A06182)
		Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
		Approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco». (20A06181)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 152.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in particolare, l'articolo 5, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Visto l'articolo 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, di seguito «regolamento», e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, di seguito «regolamento di esecuzione», si applicano le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale di cui al presente decreto. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì, in quanto compatibili con le disposizioni del predetto regolamento e del regolamento di esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile.

Art. 2.

Credito risultante da atto pubblico

1. Per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato.

Art. 3.

Ricerca delle informazioni sui conti bancari

1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento è competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attività di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma.

2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile.

3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.



Art. 4.

Ricorso avverso il provvedimento negativo

1. L'impugnazione di cui all'art. 21 del regolamento avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

Art. 5.

Esecuzione

1. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, attuata in conformità alle disposizioni del capo 3 del regolamento, si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento.

2. La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento è effettuata dal creditore.

3. Al creditore, che si è avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione, non si applica l'articolo 156, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Art. 6.

Ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro

1. Per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Art. 7.

Opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro

1. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.

Art. 8.

Impugnazioni

1. Il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e il reclamo è presentato con l'apposito modulo di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione.

Art. 9.

Rappresentanza legale

1. Nei procedimenti di cui al capo 4 del regolamento le parti stanno in giudizio con l'assistenza di un difensore.

Art. 10.

Contributo unificato per le controversie previste dal regolamento (UE) n. 655/2014

1. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

«6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:

a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.».

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali



della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 5 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:

«Art. 5 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;

b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;

d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;

e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;

f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;

g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;

h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.

— Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 19 ottobre 2016, n. L 283.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

— Il testo dell'articolo 1, comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O., così recita:

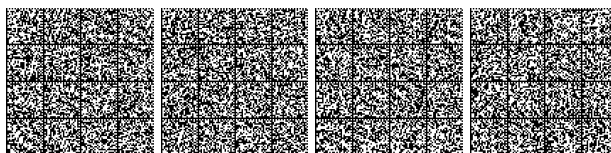
«Art. 1. — 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Omissis)».



Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, si veda nelle note alle premesse.

— I libri III e IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile sono così rubricati:

«Libro III - Del processo di esecuzione

Libro IV - Dei procedimenti speciali, Titolo I - Dei procedimenti sommari, Capo III: dei procedimenti cautelari».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile così recita:

«Art. 492-bis (*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*). — Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.».

— Il testo dell'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie così recita:

«Art. 155-*quater* (*Modalità di accesso alle banche dati*). — Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 678 del codice di procedura civile così recita:

«Art. 678 (*Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili*). — Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.».

— Il testo dell'articolo 156 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie così recita:

«Art. 156 (*Esecuzione sui beni sequestrati*). — Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.

Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del Codice.».



Note all'art. 8:

— Il testo dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile così recita:

«Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti cautelari).

— Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.»

Note all'art. 10:

— Il testo dell'articolo 13 del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 13 (L) (Importi). — 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

4.

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

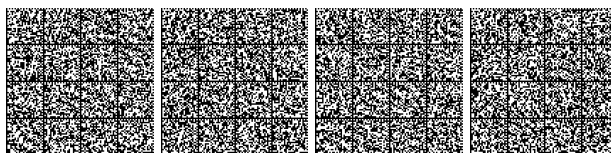
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650.

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.



6-ter.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
- d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:

- a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.

20G00173

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 153.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'unione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare, l'articolo 33;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, e in particolare l'articolo 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2019, recante la designazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 luglio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

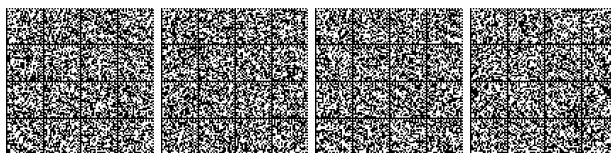
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

Violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014

1. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza o trasferisce a utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.

2. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, non adempie all'obbligo di cessare l'utilizzazione di risorse genetiche



o conoscenze tradizionali ad esse associate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.

3. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta che, avendo acquisito una risorsa genetica di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, non adempie all'obbligo di interrompere l'utilizzazione entro i termini previsti alle lettere a) e b) del medesimo articolo 4, paragrafo 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.

4. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate senza adempiere agli obblighi di dichiarazione e trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 3.

Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. Le attività di vigilanza, di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, sono esercitate dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di autorità nazionali competenti per l'attuazione del regolamento, per quanto di rispettiva competenza, anche avvalendosi, ai fini del coordinamento e dell'uniformità applicativa, del tavolo tecnico interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento. Relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), le Regioni svolgono i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni.

2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.

Art. 4.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati al

pertinente capitolo degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della salute, e delle politiche agricole, alimentari e forestali, avendo riguardo al Ministero che ha irrogato la sanzione, per il potenziamento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, nonché dei controlli per la verifica del rispetto da parte degli utilizzatori degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

AMENDOLA, *Ministro degli affari europei*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

MANFREDI, *Ministro dell'università e della ricerca*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazio-



ne dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3:

«Art. 33 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio

dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245:

«Art. 2 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*). — 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.»

— Il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n. L 150.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 1:

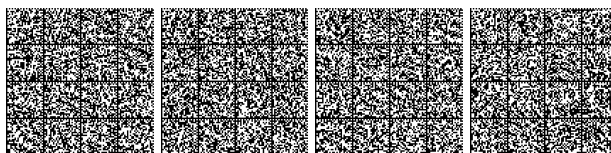
— Per il riferimento del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 11 (*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*). — Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.»

20G00172



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2020.

Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, concernente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario;

Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014, «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visti gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle di-

sposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 26 aprile 2012 recante «Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata (pec), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992»;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 28 novembre 2017, recante le specifiche tecniche previste dall'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;

Considerato che è opportuno utilizzare, in fase di prima attuazione, il *software Skype for Business* già a disposizione delle commissioni tributarie;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con la delibera n. 788 del 23 giugno 2020;

Vista la nota del 6 agosto 2020, n. 12853, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia per l'Italia digitale sullo schema di decreto che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con delibera n. 187 del 15 ottobre 2020 e trasmesso con nota 23 ottobre 2020, n. 39646;

Considerata l'urgenza di approvare le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto autorizzata dal Presidente della Commissione tributaria, anche ai sensi delle disposizioni di natura emergenziale contenute nell'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.



Art. 2.

Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza

1. Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico *Skype for Business*.

2. I collegamenti sono effettuati con il programma di cui al comma 1, tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici.

3. I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di cui all'art. 5.

Art. 3.

Svolgimento delle udienze a distanza

1. La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

2. La decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il *link* per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale *link* comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. Il *link* è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

3. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2.

Art. 4.

Processo verbale

1. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.

2. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale di cui al comma 1, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Art. 5.

Linee guida tecnico-operative e trattamento dei dati personali

1. Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle Linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet dedicato alla Giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica.

2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 è pubblicata sul sito indicato al comma 1.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto è, altresì, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze ed è comunicato alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Roma, 11 novembre 2020

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

20A06258

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 novembre 2020.

Approvazione dei nuovi moduli per la redazione degli atti dello stato civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) nella parte mantenuta in vigore dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 7 luglio 1958 (Approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile), emanato in attuazione dell'art. 15 del citato regio decreto n. 1238/1939;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 18 novembre 1967 (Scrittura a macchina degli atti dello stato civile);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ed, in particolare, l'art. 109, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei regi-



stri dello stato civile nella fase transitoria antecedente «alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10 del regolamento»;

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 2001 («Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici»), emanato in attuazione del citato regolamento;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in relazione all'allegato 1 allo stesso decreto, che ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2380 recante «Norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti» (limitatamente agli articoli da 1 a 17 e 19), tra cui i registri dello stato civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2013 recante «Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni»;

Visto l'art. 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 ed il successivo decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili»;

Considerato che è in atto la sperimentazione di un primo modello digitale di registro di stato civile nell'ambito della realizzazione dell'«unico archivio informatico» di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, ora «archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni» ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, nelle more del completamento della realizzazione del suddetto archivio nazionale informatizzato, al fine di conseguire complessivi risparmi di spesa, appare opportuno procedere contestualmente alla riduzione del formato dei fogli utilizzato per i registri suddetti modificando le caratteristiche tecniche attualmente previste e riformulando le modalità di redazione - a mezzo di strumenti informatici - degli atti dello stato civile, secondo criteri di uniformità;

Visto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 20 febbraio 2014 alla riproduzione dello stemma della Repubblica e la dizione «stato civile» sulla carta filigranata utilizzata per la redazione degli atti di stato civile;

Vista la nota dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in data 22 ottobre 2020 in ordine alle caratteristiche della carta, degli strumenti di scritturazione ed alle modalità di conservazione della documentazione analogica per gli atti dello stato civile;

Decreta:

TITOLO I

MODULISTICA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 1.

Approvazione moduli

1. Sono approvati i moduli per la redazione degli atti dello stato civile, riportati nell'allegato 1 al presente decreto, in sostituzione dei modelli di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 7 luglio 1958.

2. I moduli sono redatti in doppio originale e sono preventivamente vidimati dal prefetto o da un suo delegato, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 27 febbraio 2001.

Art. 2.

Formati

1. Il formato dei fogli utilizzati per i moduli è cm 21,0 × 29,7, come indicato nell'allegato 1, con esclusione di qualsiasi altro formato.

2. I fogli presentano una cornice preposta a contenere il testo dell'atto da redigere.

3. La cornice ha dimensione 18,5 × 27,0 cm. La stessa si discosta dal margine interno di cm. 1,5 e dal margine esterno di cm. 1,0. Il margine superiore ed il margine inferiore misurano 1,35 cm.

4. Lo spazio all'interno della cornice è suddiviso in tre riquadri da utilizzare per le indicazioni di cui all'art. 6. Tali riquadri hanno le seguenti dimensioni:

a) il riquadro A ha come limiti il margine superiore e quello interno della cornice. La sua dimensione in cm. è di 11,5 × 2,5;

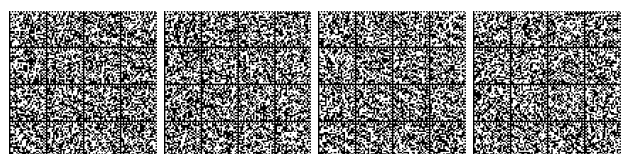
b) il riquadro B ha come limiti il margine superiore e quello esterno. La sua dimensione in cm. è di 7,0 × 2,5;

c) il riquadro C occupa la parte restante del foglio, con dimensione in cm. pari a 18,5 × 24,50.

5. Nella parte del foglio collocata tra la cornice ed il suo margine superiore, con allineamento a destra per le pagine dispari ed a sinistra per le pagine pari, è indicato il numero progressivo assegnato a ciascuna pagina che compone il registro.

6. La prima pagina dei registri degli atti dello stato civile è in formato A4, conforme al modello di cui all'allegato 2.

7. L'indice annuale, che chiude i registri degli atti dello stato civile, passa dal vigente formato a quello A4, con l'aspetto grafico riportato nell'allegato 3, senza variazione del contenuto testuale attualmente in vigore.



TITOLO II

CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE ALLA CARTA, ALLA SCRITTURAZIONE, ALLA STAMPA E ALLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 3.

Caratteristiche tecniche relative alla carta

1. La carta da utilizzare per la scritturazione degli atti dello stato civile deve essere filigranata, riportante l'emblema della Repubblica e la dizione «stato civile». La carta deve essere di formato esclusivamente pari a cm. 21,0 x 29,7 e deve essere conforme alla SPECIFICA TECNICA riportata nell'allegato 4, così assicurando il mantenimento inalterato delle proprietà chimico-fisiche che garantiscono leggibilità, resistenza al maneggio e durabilità del documento.

Art. 4.

Caratteristiche tecniche relative alla scritturazione

1. La scritturazione degli atti dello stato civile deve avvenire utilizzando prodotti, sistemi e tecnologie che assicurino il mantenimento inalterato delle proprietà chimico-fisiche della scrittura.

2. Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, la stampa degli atti di stato civile deve avvenire, con l'impiego di mezzi di contrasto conformi a quanto prescritto dalla norma ISO 11798 «*Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods*».

TITOLO III

MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 5.

Utilizzo di sistemi informatici

1. Per la redazione degli atti dello stato civile sono utilizzati sistemi informatici, su fogli privi di testo prestampato, utilizzando moduli conformi all'allegato 1 al presente decreto, che vanno scritturati con le formule in vigore.

2. Nella redazione dell'atto va utilizzato uno dei seguenti caratteri di scrittura (FONT): ARIAL 10, TIMES NEW ROMAN 10, SANS SERIF 10, BITSTREAM VERA 10 o similari con una interlineatura esatta pari a 12 punti tipografici.

3. L'atto, così redatto, stampato in doppio originale e firmato in base alla normativa vigente, è conservato nei registri di stato civile nei termini di cui all'art. 16 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

4. In caso di comprovata inutilizzabilità dei sistemi informatici, l'ufficiale di stato civile redige l'atto direttamente su supporto cartaceo, con l'obbligo di inserirlo non appena possibile nel sistema informatico in uso.

Art. 6.

Modalità di scritturazione

1. La scritturazione dell'atto deve avvenire all'interno della cornice di contorno del modulo rispettando i seguenti criteri:

a) all'interno dell'area indicata come riquadro A devono essere riportati i dati relativi al tipo di atto e alla sua classificazione in parte, serie, nonché al numero dell'atto stesso;

b) all'interno dell'area indicata come riquadro B devono essere riportati i dati relativi al/ai soggetto/i cui l'atto si riferisce, seguendo modalità specifiche per le diverse tipologie di atto, così come stabilito dall'ordinamento dello stato civile;

c) nello spazio restante, all'interno della cornice, indicato come riquadro C, deve essere riportato il testo dell'atto e le annotazioni allo stesso;

d) il testo che, fino alla data di entrata in vigore di questo decreto, era presente come prestampato sui diversi moduli di atto, distinti per tipo, parte, serie, dovrà essere scritturato, di volta in volta, a seconda dei casi nel corpo dell'atto dall'ufficiale di stato civile;

e) nel redigere l'atto, l'ufficiale dello stato civile è tenuto unicamente all'inserimento del testo strettamente essenziale alla compilazione dello stesso secondo le formule vigenti, ivi comprese le parti di testo precedentemente presenti nei moduli prestampati.

Art. 7.

Annotazioni

1. Le annotazioni dovranno essere riportate in calce all'atto in ordine cronologico seguendo il disposto degli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 continuando ad utilizzare le formule vigenti. Le annotazioni relative agli atti redatti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto possono essere apportate anche a margine dell'atto, in ordine cronologico.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le attività del presente decreto saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli uffici dello stato civile utilizzano i registri del formato precedentemente in uso fino all'esaurimento delle forniture già in corso e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.



3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2020

Il Ministro: LAMORGESE

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo di allegati, è visionabile sul sito del Ministero dell'interno, www.interno.gov.it

20A06256

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 ottobre 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 010625, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1648/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019, (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il reg.(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015 - 2020, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;



Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «ricerca e innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione Cluster (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 Euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle dodici aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato d.d. n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziare per l'attuazione dell'avviso d.d. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art 13, comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale

di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

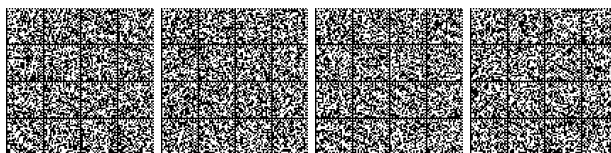
Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1383 come integrato e modificato dal decreto direttoriale dell'8 febbraio 2019 prot. n. 192, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione «Energia» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione energia» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020 prot. n. 7896 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Energia» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00625 dal titolo «Energidrica: Efficienza energetica nella gestione delle reti idriche» con nota del 5 ottobre 2020, prot. n. 14711;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali



condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 19 ottobre 2020 prot. n. 15520 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Energia», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01 00625 dal titolo «Energidrica: Efficienza energetica nella gestione delle reti idriche» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° giugno 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è DHITECH - Distretto tecnologico *High-Tech* S.c.a.r.l. con sede legale via Monteroni, 165 Lecce (LE) e cap. 73100 P.I. 03923850758, nella persona del suo legale rappresentante Vittorio Boscia nato Bari (BA) il 6 giugno 1963 C.F. BSCVTR63H06A662V;

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° giugno 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di



cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 2.204.722,79 (due milioni duecentoquattromilasettecentoventidue/79), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del d.d. n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR potrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a sal-

vanguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Acquedotto Pugliese S.p.a., Abbanoa S.p.a. e Consorzio Milano ricerche al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2110

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MIUR <https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

20A06175



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 16 settembre 2020.

Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare».

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

E

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO**

Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visti gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

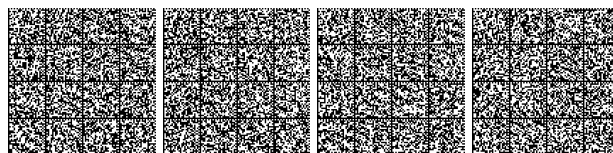
Vista la delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, recante l'aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)»;

Visto il comma 437 dell'art. 1 della richiamata legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che «Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (*Smart City*)»;

Visto il comma 438 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la Città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale; b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018; c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta commissione di cui al comma 439, individuati



in coerenza con le finalità del programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e *welfare* urbano.»;

Visto il comma 439 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta commissione composta da:

- a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
- e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

Visto il comma 440 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «I componenti dell'Alta commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «L'Alta commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.»;

Visto il comma 442 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «In relazione agli interventi inseriti nel programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

Visto il comma 443 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033»;

Visto il comma 140, dell'art. 1 della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, che ha approvato, tra altro, un piano di spesa per «investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia»;

Visto l'allegato #italiaveloce nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture al Documento di economia e finanza 2020, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2020;

Visto il concerto espresso dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 15269 del 19 giugno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 438, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

Tenuto conto della richiesta formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso della seduta della Conferenza unificata del 6 agosto 2020;

Acquisita l'intesa dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 agosto 2020 di rep. n. 102;

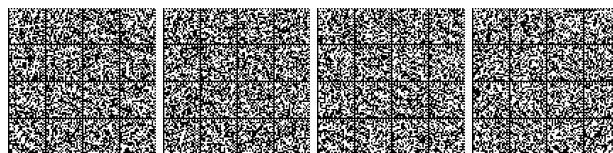
Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «Programma»: il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui al comma 437 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, teso alla rigenerazione, in un'ottica di innovazione e sostenibilità (*green*), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale;



b) «Soggetto proponente»: i soggetti deputati a presentare proposte: le regioni, le città metropolitane, i comuni sede di città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti, ai sensi del comma 438 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

c) «Soggetto beneficiario»: soggetto proponente, una volta che diviene assegnatario del finanziamento;

d) «Soggetto attuatore»: soggetto/i che realizza/realizzano l'intervento, secondo quanto indicato nella proposta approvata;

e) «Alta commissione»: l'organismo collegiale preposto all'esame delle proposte presentate dai soggetti proponenti, ai sensi del comma 439 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta commissione, ai sensi del comma 440 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

f) «Ambito della proposta»: la porzione di territorio individuata dal soggetto proponente e interessata dalla proposta di rigenerazione, in quanto degradata;

g) «Proposta»: è l'insieme organico di interventi e misure, sinergici tra loro, riferiti a specifiche e definite strategie, funzionalmente coerenti, che risponde ai bisogni che caratterizzano l'ambito prescelto.

h) «Interventi»: lavori edilizi, infrastrutturali e tecnologici e di efficientamento energetico;

i) «Ambito di intervento»: porzione di territorio direttamente interessata dagli effetti degli interventi previsti;

j) «Misure»: azioni di supporto agli interventi e alla rigenerazione dei tessuti e del capitale sociale. Tra esse, la «mixite sociale», intesa quale categoria di azione pubblica delle politiche urbane che funge da antidoto ai processi di segregazione e valorizza la prossimità sociale tra gruppi eterogenei.

Art. 2.

Finalità e principali settori delle proposte

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, il Programma promuove, coerentemente con le finalità di cui al citato comma 437, processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati. Detti processi sono attuati dai soggetti proponenti attraverso la presentazione di una proposta che individua una specifica e definita strategia, che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario, e che sia mirata a dare risposte coerenti ai bisogni che caratterizzano l'am-

bito prescelto, costituita da interventi e misure riconducibili alle seguenti cinque linee principali d'azione:

a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;

b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all'uso temporaneo;

c. miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;

d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;

e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e *welfare* urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all'autocostruzione.

2. Tutti gli interventi e le misure devono mirare a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un'ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione, secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (*Smart City*). Gli interventi devono assicurare prossimità dei servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementare legami di vicinato e inclusione sociale.

Art. 3.

Soggetti eleggibili al finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 438, lettera a), della legge 30 dicembre 2019, n. 160, possono presentare richieste di finanziamento i seguenti soggetti:

a. regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i comuni;

b. città metropolitane;

c. i comuni sede di città metropolitane

d. comuni capoluoghi di provincia;

e. Città di Aosta;

f. comuni con più di 60.000 abitanti.

Tra i beneficiari del Programma non sono comprese la Regione Trentino Alto Adige e/o le Province autonome di Trento e Bolzano e i relativi comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009.

2. Le regioni possono presentare fino a tre proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio regionale.



3. Le città metropolitane possono presentare fino a tre proposte che, ancorché rappresentative di una strategia complessiva, individuano in maniera specifica gli interventi e le misure ricadenti nel territorio della città capoluogo e/o i comuni contermini ricompresi nel perimetro metropolitano.

4. La città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti, ancorché ricomprese nelle aree metropolitane, possono presentare fino a tre proposte per il proprio territorio comunale.

5. Il numero totale complessivo di proposte che può presentare ciascun soggetto proponente è massimo tre.

6. Ai fini della predisposizione della proposta, gli enti di cui al precedente comma 1 favoriscono la più ampia partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati, nonché delle comunità attive, con particolare riferimento a quelle operanti sul territorio interessato dalla proposta.

7. Gli enti promuovono gli interventi e le misure in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. Ferma restando l'applicazione del presente decreto, la regione può elaborare preliminarmente indirizzi per la definizione dei programmi.

Art. 4.

Ambito di riferimento, oggetto e contenuto delle proposte

1. Ai fini della presentazione delle richieste i soggetti proponenti individuano l'ambito di intervento oggetto della proposta, con particolare riferimento alle aree periferiche e a quelle che, ancorché non periferiche, sono espressione di situazioni di disagio abitativo e socio-economico e non dotate di un adeguato equipaggiamento urbano-locale. Gli interventi possono essere realizzati anche tramite un soggetto attuatore.

2. Le proposte sono realizzate attraverso un insieme di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente connessi, in grado di perseguire le finalità e di prefigurare i risultati attesi. Individuano altresì gli obiettivi prioritari della strategia, le modalità principali per il loro raggiungimento anche in termini organizzativi, gestionali e temporali.

3. Le proposte indicano le finalità perseguite e la strategia messa a punto, in coerenza con le caratteristiche degli ambiti prescelti sulla base dell'analisi dei bisogni e delle caratteristiche dei contesti. La strategia individuata è attuata da un insieme organico di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente connessi in grado di dare risposte durature, anche attraverso l'adozione di strumenti e modelli innovativi volti a ricercare le migliori soluzioni, sotto i vari aspetti che caratterizzano i processi di rigenerazione, e a facilitare i percorsi di condivisione e partecipazione. Le proposte indicano altresì gli interventi e le misure per i quali è richiesto lo specifico contributo a valere sulle risorse di cui al successivo art. 5.

4. Le proposte dovranno avere carattere di significatività e connotarsi per la presenza di soluzioni ecosostenibili, di elementi di infrastrutture verdi, di *Nature Based Solutions*, di de-impermeabilizzazione e potenziamento ecosistemico delle aree, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti; prevedere soluzioni di bioarchitettura atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati *standard* prestazionali, energetici per la sicurezza sismica, appositi spazi per la gestione della raccolta dei rifiuti, il riciclo dell'acqua.

5. Sono ammessi in particolare a finanziamento:

a) interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; gli interventi di cui alla lettera e) possono essere ammessi a finanziamento solo in maniera residuale e per specifiche operazioni di densificazione;

b) interventi di auto-recupero;

c) interventi coerenti con quelli di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 127;

d) interventi di rifunionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e degradati, anche destinati a usi temporanei;

e) interventi e misure per incrementare l'accessibilità materiale, immateriale e la sicurezza, sia degli edifici che degli spazi, le dotazioni territoriali e i servizi di prossimità;

f) interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di riqualificazione e incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale, compresi la realizzazione e l'acquisto di alloggi da utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee.

g) interventi su immobili che sono già stati in passato oggetto di finanziamento pubblico purché si tratti di interventi a completamento degli stessi ovvero su altre parti, purché connesse fisicamente e funzionalmente alla strategia/proposta presentata.

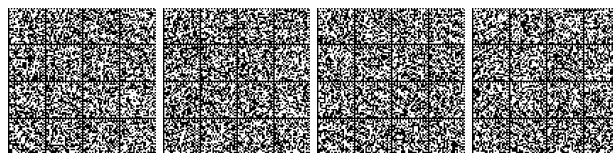
6. I soggetti proponenti garantiscono la coerenza delle proposte, per la parte riguardante le misure di edilizia residenziale sociale, con la normativa e le policy di settore della propria regione e interloquiscono/comunicano, alla medesima, la volontà di partecipazione al Programma, anche ai fini di un eventuale cofinanziamento della proposta.

Art. 5.

Le risorse disponibili e le spese ammissibili al finanziamento

1. La dotazione complessiva per l'attuazione del Programma è costituita da:

853,81 milioni di euro stanziati dall'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 per il Programma di cui al presente decreto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per



l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033;

eventuali residui di stanziamento per l'annualità 2019 relativi al «Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari», di cui all'art. 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;

eventuali ulteriori risorse, anche di fonte comunitaria.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, viene assicurato il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente.

3. Il 34% delle risorse complessive sarà prioritariamente destinato a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno.

4. Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento è di euro 15.000.000, con risorse a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, relative alla realizzazione dell'intervento oggetto della proposta e previste nel quadro economico;

7. Sono ammesse al finanziamento le spese per gli imprevisti solo se inserite nel quadro economico. Tali spese non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il finanziamento e sono utilizzabili, entro il suddetto limite, in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lettera g), sono ammesse al finanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo per interventi il cui inizio dei lavori è successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. Sono esclusi dal finanziamento, quindi, gli interventi in corso di esecuzione e/o già terminati e/o già finanziati alla data di pubblicazione del presente decreto.

9. Sono esclusi gli oneri di urbanizzazione, nonché gli oneri di gestione.

Art. 6.

La presentazione delle proposte

1. Ciascuno dei soggetti proponenti presenta l'istanza di accesso al programma secondo le seguenti modalità:

a) fase 1: trasmissione di una Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo complesso e l'insieme di interventi atti a raggiungere le finalità prescritte e recante la documentazione di cui all'art. 7, comma 5, del presente decreto.

b) fase 2: trasmissione della Proposta complessiva finale, indicante lo stato di avanzamento della stessa e recante la documentazione di cui all'art. 10, comma 1, del presente decreto.

2. Le proposte dovranno essere approvate dalla Giunta dell'ente/enti proponente/proponenti, ove non previsto diversamente, in relazione al livello di programmazione decisionale.

Art. 7.

La presentazione delle proposte - fase 1

1. La proposta è presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato e con la stessa è comunicato il nominativo del RUP dell'intervento.

2. Tutta la documentazione allegata alla proposta è firmata digitalmente dal RUP.

3. Le proposte di finanziamento di cui alla fase 1, complete della documentazione indicata nel presente articolo e contenenti l'indicazione del CUP relativo ad ogni singolo intervento, devono essere trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, secondo le modalità indicate dal presente articolo.

4. Le richieste di finanziamento degli interventi sono formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato (allegato al presente decreto).

5. La documentazione necessaria ai fini della valutazione da parte dell'Alta commissione, da presentarsi, a pena di esclusione, secondo le modalità e termini di cui al presente articolo, è la seguente:

a. relazione tecnico-illustrativa della Proposta complessiva;

b. planimetria generale ed elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;

c. quadro economico e cronoprogramma finanziario.

Art. 8.

Criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta commissione

1. Le proposte presentate nella fase 1 sono esaminate dall'Alta commissione nominata con decreto del Ministro di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei seguenti criteri:

A. qualità della proposta e coerenza con le finalità di cui all'art. 1, comma 437, della legge 160 del 2019, capacità di sviluppare risposte alle esigenze/bisogni espressi, presenza di aspetti innovativi e di *green economy*, rispondenza ai Criteri ambientali minimi (CAM), nonché la capacità di coordinare e/o aggregare soggetti in forma associata in chiave di legalità di realtà auto-consolidate. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto ambientale definiti nel modello informatizzato. Fino a 15 punti;

B. entità degli interventi relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica, con preferenza per le aree a maggiore tensione abitativa, e livello di integrazione sia con il contesto, con particolare riferimento alla attuazione di specifiche politiche regionali, sia con interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale



(sistema unitario integrato di servizi abitativi) anche in chiave di mixité sociale e di diversificazione dell'offerta abitativa e dei relativi servizi. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel modello informatizzato. Fino a 25 punti, di cui fino a 10 punti per la proposta che contempla azioni coordinate sul territorio per specifiche politiche regionali attuate con la collaborazione di altri enti e soggetti istituzionali;

C. recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ovvero recupero e riuso di testimonianze architettoniche significative, anche se non direttamente vincolate, purché connessi e funzionali alla proposta di programma di rigenerazione presentata; contiguità e/o vicinanza con centri storici o con parti di città identitarie. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto culturale definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti;

D. risultato del «bilancio zero» del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero e riqualificazione di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, tenuto conto della significatività degli interventi stessi in termini di messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, anche mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto urbano-territoriale definiti nel modello informatizzato. Fino a 15 punti;

E. attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private, tenuto anche conto della eventuale messa a disposizione di aree o immobili. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto economico-finanziario definiti nel modello informatizzato. Fino a 15 punti;

F. coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, con particolare coinvolgimento e partecipazione diretta di soggetti interessati anche in forma associativa in particolare se operanti nell'area di intervento. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto economico-finanziario definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti;

G. applicazione, per la redazione della proposta, della metodologia BIM, nonché di misure e di modelli innovativi di gestione, di sostegno e di inclusione sociale, di welfare urbano e di attivazione di processi partecipativi. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto tecnologico definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Alta commissione, a seguito di istruttoria ed entro novanta giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui all'art. 7, formula l'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento con eventuali prescrizioni.

3. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta commissione si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura

tecnica di missione di cui all'art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

4. A parità di punteggio delle proposte progettuali presentate, sarà valutata prioritaria la proposta che contempla azioni coordinate sul territorio per specifiche politiche regionali attuate con la collaborazione di altri enti e soggetti istituzionali.

Art. 9.

L'approvazione del programma

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dal termine dei lavori dell'Alta commissione è approvato il Programma con la individuazione delle proposte ammesse a finanziamento, fino al completo assorbimento delle risorse di cui al precedente art. 5, ferma restando la riserva dei fondi necessari all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 12, nonché degli interventi ammessi con riserva. Con stesso decreto è approvato lo schema di convenzione o accordo di programma tipo da stipulare con gli enti beneficiari.

2. Il decreto di cui al comma precedente, sulla base dell'elenco predisposto dall'Alta commissione, assicura ai sensi dell'art. 1, comma 438, lettera b), della legge 30 dicembre 2019, n. 160, il finanziamento di almeno una proposta per regione, nel rispetto dell'applicazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e garantisce che il 34% delle risorse complessive siano destinate a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno.

3. Con lo stesso decreto, a tutti gli interventi inseriti nell'elenco è concessa l'assegnazione di un finanziamento per la progettazione definitiva ovvero esecutiva, assegnato nella misura richiesta e comunque nel limite massimo del 5% rispetto al costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il finanziamento, e comunque nei limiti delle risorse stanziare per le annualità 2020 e 2021.

Art. 10.

La presentazione della documentazione integrativa - fase 2

1. La documentazione relativa alla fase 2 dovrà pervenire entro e non oltre duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco di ammissione delle proposte di cui all'art. 9, comma 1, e deve contenere il successivo livello di progettazione definitivo, ovvero esecutivo, ai sensi del codice dei contratti pubblici, della proposta nel suo complesso e dei singoli interventi previsti di cui alla fase I.

2. La documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari viene verificata dall'Alta commissione relativamente alla coerenza con la documentazione trasmessa nella fase 1 entro novanta giorni dalla ricezione completa della stessa. Al termine della verifica, l'Alta commissione esprime il nulla osta al finanziamento.



3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla ricezione del nulla osta al finanziamento di cui al precedente comma 2 è approvato l'elenco delle proposte definitivamente ammesse a finanziamento.

4. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal comma 1 del presente articolo è causa di preclusione al passaggio alla fase successiva, con conseguente restituzione della quota relativa alla progettazione già erogata nonché causa di esclusione dall'elenco delle proposte ammesse a finanziamento di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto.

Art. 11.

La assegnazione ed erogazione del finanziamento

1. La stipulazione della convenzione o accordo di programma per l'attuazione delle proposte ammesse definitivamente al finanziamento avverrà entro sessanta giorni dall'approvazione dell'elenco di cui all'art. 10, comma 3, del presente decreto. La mancata stipula nei termini della convenzione è causa di esclusione dal finanziamento, salvo che avvenga per ragioni non dipendenti dal beneficiario.

2. I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche di avvio e termine degli interventi finanziati saranno specificati nella convenzione o accordo di programma di cui al precedente comma.

3. Con la sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, sui soggetti ammessi al finanziamento gravano i seguenti obblighi:

a. completamento dell'opera, pena la revoca del finanziamento;

b. tempestiva messa in funzione dello spazio e/o della struttura entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

4. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipulazione della convenzione o accordo di programma ove prevista, la registrazione e l'attuazione delle condizioni ivi specificate è a carico del soggetto beneficiario del finanziamento.

5. Il finanziamento assegnato è rideterminato tenendo conto delle eventuali economie conseguite in sede di gara. Non sono finanziabili perizie suppletive in aumento rispetto all'importo di aggiudicazione, fermo restando quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 5.

6. Gli oneri derivanti da eventuali contenziosi relativi alla realizzazione dell'intervento sono a totale carico dei soggetti beneficiari del finanziamento.

7. Nel caso di aggiudicazione della proposta presentata dalla regione, le risorse sono attribuite alla stessa che ne dispone con le medesime modalità stabilite dal decreto per le erogazioni tra Stato e comuni.

8. Il finanziamento assegnato è erogato con le seguenti modalità:

fino al 5% di anticipo del finanziamento complessivamente all'atto dell'ammissione al programma (all'esito della fase 1) per la progettazione definitiva ovvero esecutiva di cui all'art. 9, comma 3, in relazione alle risorse stanziare per le annualità 2020-2021;

fino al 15% all'esito della fase 2, in relazione alle risorse stanziare per le annualità 2022-2023;

fino al 10% per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2029, in relazione alle risorse stanziare, a rendicontazione dello stato di avanzamento dell'intervento, come meglio definito dalla Convenzione o Accordo di programma stipulato (fino al 60% del finanziamento);

saldo del finanziamento, di cui alle risorse stanziare per il complesso delle annualità dal 2030 al 2033 (sarà erogato previa dimostrazione della piena operatività dell'intervento finanziato ovvero, comunque, in presenza di attestazione di fruibilità dello stesso, resa dal soggetto beneficiario).

9. Per i soggetti che hanno stipulato la convenzione o accordo di programma di cui al comma 1 del presente articolo, il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il finanziamento assegnato deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento comporta l'inammissibilità di tali spese, determinando di conseguenza una corrispondente riduzione del finanziamento.

Art. 12.

Monitoraggio dell'attuazione del Programma

1. Le attività di monitoraggio degli interventi inseriti nel Programma verranno svolte ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229.

2. La Direzione generale dell'edilizia statale e gli interventi speciali del MIT, competente per l'attuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione annuale al Parlamento, sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento.

3. Le modalità e i tempi delle attività periodiche di scambio delle esperienze tra le differenti amministrazioni locali, di cui all'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, e di divulgazione dei risultati conseguiti, sono definiti con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

4. Per le attività di cui al comma precedente, nonché per le attività di assistenza tecnica e di supporto all'Alta commissione, sono accantonate a valere sulle risorse del Programma di cui all'art. 5, le risorse pari allo 0,5% di ciascuna proposta ammessa al finanziamento. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvarrà anche della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.



Art. 13.

Riassegnazioni a seguito di rinunce, revoche ed economie

1. La revoca del finanziamento, disposta con decreto direttoriale, è effettuata nei seguenti casi:

a) mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della valutazione da parte dell'Alta commissione ministeriale per la fase II di cui al presente decreto;

b) mancato rispetto delle modalità e dei termini perentori di cui al presente decreto, tranne nei casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volontà e responsabilità del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dall'Alta commissione.

2. In caso di rinunce, revoche ed economie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente alle risorse ancora nella sua disponibilità, procede all'attribuzione sulla base dell'elenco degli interventi ammessi al finanziamento con riserva.

3. L'elenco di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto, resta valido per cinque anni.

4. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1, ovvero di rinunce, le risorse ricevute sono versate dagli enti beneficiari su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le verifiche sull'efficienza della spesa sono effettuate entro sei anni da ciascun impegno contabile, al fine di evitare ogni possibile caduta in perenzione delle risorse.

Art. 14.

Progetti Pilota ad alto rendimento

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente Programma, sono ammesse a finanziamento Proposte definite «Pilota», ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al *Recovery Fund*, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all'attuazione del *Green Deal* e della *Digital Agenda*.

2. Il soggetto proponente dovrà presentare entro e non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, secondo le medesime modalità indicate dall'art. 7, una proposta complessiva finale, di cui alla fase 2 dell'art. 6 del presente decreto, nonché la documentazione prevista dall'art. 10, comma 1. Ai fini dell'attività di monitoraggio la documentazione indicata nel presente comma dovrà contenere l'indicazione del CUP relativo ad ogni singolo intervento.

3. L'Alta commissione, a seguito di istruttoria ed entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della proposta, di cui al precedente comma, esprime il nulla osta al finanziamento, con eventuali prescrizioni.

4. La graduatoria delle proposte «Pilota» ammesse sarà stilata tenendo conto dei criteri di valutazione nonché de-

gli indicatori di cui all'art. 8 del presente decreto. Inoltre terrà conto dei limiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto.

Alla luce di eventuali indicazioni europee sull'utilizzo delle risorse di cui al *Recovery Fund*, gli indicatori potranno essere integrati e modificati con le medesime modalità del presente decreto.

5. Le proposte di cui al precedente articolo possono essere cofinanziate fino a 100.000.000,00 di euro ciascuna, per le annualità dal 2021 al 2027, nei limiti degli stanziamenti.

6. Per i soggetti beneficiari inseriti nella graduatoria delle proposte «Pilota», il finanziamento assegnato è erogato con le seguenti modalità:

fino al 20% del finanziamento complessivo all'atto dell'ammissione al Programma, in relazione alle risorse stanziati per le annualità 2020-2021;

fino al 10% per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2027, in relazione alle risorse stanziati, a rendicontazione dello stato di avanzamento dell'intervento, come meglio definito dalla Convenzione o Accordo di programma stipulato (fino al 60% del finanziamento);

saldo del finanziamento, di cui alle risorse stanziati per il complesso delle annualità successive (sarà erogato previa dimostrazione della piena funzionalità e fruizione dell'intervento da parte degli utenti).

7. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa di tutti i progetti che beneficiano dei Fondi europei dovranno avvenire secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa comunitaria.

Roma, 16 settembre 2020

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo*
FRANCESCHINI

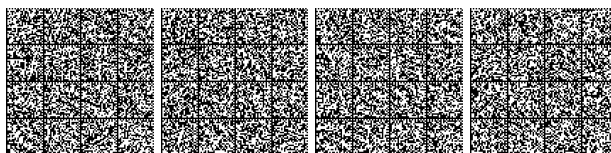
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3405

AVVERTENZE:

Il decreto, comprensivo dell'allegato «Modello informatizzato PINQuA», è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla pagina dedicata al programma.

20A06209



**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 27 ottobre 2020.

**Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della
ristorazione.****IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamen-
to dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
missione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commis-
sione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento
(UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione eu-
ropea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, re-
cante «Conferimento alle regioni delle funzioni ammini-
strative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazio-
ne dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Nor-
me generali sulla partecipazione dell'Italia alla forma-
zione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo
all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan-
ze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 31 maggio 2017, n. 115 - regolamento recante
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Dispo-
sizioni concernenti la donazione e la distribuzione di pro-
dotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale
e per la limitazione degli sprechi»;

Visto l'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre
2020, n. 126, che istituisce un Fondo per la filiera della
ristorazione, con una dotazione di 600 milioni di euro per
l'anno 2020;

Visto, in particolare il comma 10 dell'art. 58 del sum-
menzionato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020,

n. 126, che dispone con decreto del Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'am-
montare del contributo assicurando il rispetto del limite di
spesa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 58;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in
particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei
criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito
con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 13, recan-
te «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni at-
tuate del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabi-
li sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, re-
cante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia de-
terminata dal COVID-19, ha limitato fortemente le attivi-
tà produttive e commerciali;

Considerato che il protrarsi del periodo emergenziale
dovuto all'epidemia da COVID-19 ha generato incisive
difficoltà economiche per molti comparti del settore agro-
alimentare italiano, con evidenti ripercussioni negative di
collocamento di mercato e sui prezzi dei prodotti;

Considerato, in particolar modo, che la situazione di
crisi è stata aggravata dalla chiusura del circuito legato
all'Ho.Re.Ca. e dall'attuale persistente difficoltà di un
avvio ordinario dei consumi in tale settore e che ciò sta
provocando il perdurare di ingenti scorte di prodotto in-
venduto e costante diminuzione dei prezzi per alcuni set-
tori produttivi;

Considerato che la crisi COVID-19 ha dimostrato
come l'Ho.Re.Ca. rivesta un ruolo fondamentale e impre-
scindibile per garantire il contenimento delle eccedenze
ed evitare gli sprechi alimentari che sono i temi prioritari
nella strategia *Farm to fork* della Commissione europea
COM/2020/381 final;

Considerato che a causa della chiusura dell'Ho.Re.Ca.
sono state colpite particolarmente alcune produzioni che
si trovano in una condizione ad alto rischio di spreco e
sono elencate all'allegato 1 al presente decreto;

Considerato che in attuazione del citato art. 58, com-
ma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali, è



autorizzato a stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento;

Visti gli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in base ai quali Poste italiane S.p.a. è fornitore del servizio postale universale in Italia;

Visto il contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste che disciplina, tra l'altro, le modalità di erogazione del servizio postale universale nonché gli obblighi della società affidataria, i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, l'art. 5 in materia di servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'accreditamento di Poste come *Identity Provider* presso l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) di cui alla determina del 18 dicembre 2015 Poste (179 - DT DG n. 179 - 18 dicembre 2015 - Accreditamento SPID Poste) cui è seguita la convenzione di Agid con Poste del 18 febbraio 2016;

Vista la qualifica di Poste italiane S.p.a. quale *Certification Authority*, ai sensi dell'art. 29 del CAD, di cui alla determina Agid del 29 marzo 2017, ai sensi del regolamento dell'Agenzia per l'Italia digitale del 23 giugno 2017, n. 185;

Visto che Poste italiane S.p.a. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, espleta servizi finanziari, attraverso il Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta;

Considerato che Poste italiane S.p.a. dispone, tra l'altro, di una piattaforma tecnologica di proprietà idonea allo svolgimento delle attività previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, e di un proprio *Computer Emergency Response Team* (CERT);

Considerato, pertanto, che Poste italiane S.p.a. possiede le caratteristiche previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quale concessionario di servizi pubblici, avendo già svolto compiti similari anche per altre amministrazioni dello Stato;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «*de minimis*»: il regime di aiuti ai sensi regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che fissa a 200.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per beneficiario; per «*de minimis* agricolo» si intende il regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, che fissa a 25.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per beneficiario;

c) «Prodotti DOP e IGP»: prodotti a denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta, inclusi quelli vitivinicoli;

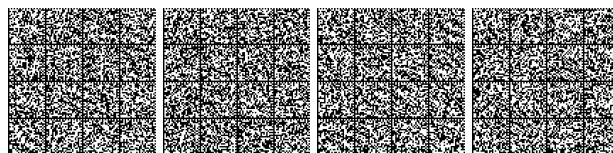
d) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) «Soggetto beneficiario»: l'impresa di cui all'art. 58 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge il 13 ottobre 2020, n. 126, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019 o il cui ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019;

f) «Concessionario»: Poste italiane S.p.a. secondo la convenzione ai sensi del presente decreto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il personale del concessionario, qualora l'attività di cui al presente decreto necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, vi provvede assumendo, a tale fine, la qualità di incaricato di pubblico servizio. Il concessionario garantisce il servizio senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione e ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

g) «portale della ristorazione»: piattaforma *web* messa a disposizione dal Concessionario al fine di raccogliere e gestire le domande di aiuto di cui al presente decreto;

h) «Fondo»: fondo per la filiera della ristorazione istituito dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126.



Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Fondo per la filiera della ristorazione è finalizzato alla erogazione di un contributo a fondo perduto ed ha il fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato.

2. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo e in particolare:

- a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
- b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
- c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3.

Risorse disponibili

1. Per l'anno 2020 le risorse del Fondo ammontano a 600 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

Art. 4.

Criteri ed entità dell'aiuto

1. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis* e *de minimis agricolo*.

2. Il contributo è altresì concesso nei limiti di spesa indicati al precedente art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione, secondo le modalità e i limiti definiti dall'art. 6, comma 1 del presente decreto.

3. Il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

4. Oltre ai prodotti DOP e IGP, per valorizzazione della materia prima di territorio si intende l'acquisto da parte del soggetto beneficiario di prodotti da vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Inoltre, ai fini dell'attuazione della presente misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco. La finalità di evitare gli sprechi alimentari è assolta con l'acquisto delle produzioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Tale allegato è aggiornabile con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato sul sito del Ministero stesso.

5. Ai fini del comma 3, il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti

agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata ai sensi del presente decreto.

6. Il contributo non può mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al comma 3. Tale ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro, esclusa l'I.V.A. né superiore a 10.000 euro esclusa l'I.V.A.

Art. 5.

Procedura di richiesta del contributo

1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, entro la data fissata con provvedimento del Ministero, attraverso il portale della ristorazione o attraverso gli sportelli del concessionario, mediante inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti ivi inclusa copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, come determinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126. L'accettazione della domanda è subordinata alle verifiche che il concessionario effettua per conto del Ministero sulla corrispondenza partita I.V.A. - Codice Ateco così come indicati dal soggetto beneficiario. Tali verifiche potranno essere effettuate avvalendosi di idonei servizi messi a disposizione da pubbliche amministrazioni, da loro centri servizi e/o da operatori di mercato, senza alcun onere a carico del Ministero.

2. Alla domanda è acclusa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal legale rappresentante o da suo delegato, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente:

a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «*de minimis*» o «*de minimis agricolo*» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;

b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;

c) l'iscrizione dell'attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del Concessionario approvata dal Ministero.



3. Il soggetto beneficiario provvede altresì ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli del concessionario i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti di cui al comma 3 dell'art. 4 effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati.

Art. 6.

Istruttoria delle domande e modalità di trasferimento delle risorse al concessionario

1. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e verificata la ritualità della richiesta oltreché la completezza del corredo documentale di cui all'art. 5, il concessionario provvede a redigere l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo da ciascuno richiesto e ne cura la trasmissione al Ministero.

2. Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, del presente decreto, determina con proprio provvedimento il contributo erogabile a ciascun beneficiario. A tal fine garantendo, in ogni caso, un importo pari ad euro 1.000 e provvedendo alla ripartizione delle risorse residue tra i soggetti beneficiari, nel rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 6 e fino a concorrenza del volume di risorse erogabili. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili si procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. Le istanze dei soggetti beneficiari che evidenziano acquisti idonei ad evitare sprechi alimentari sono considerate prioritarie nella assegnazione ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del presente decreto.

3. Il Ministero, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2, provvede all'accredito delle risorse di cui all'art. 3 su un conto corrente Banco Posta Impresa intestato al Ministero nonché all'impegno di pari importo ed alla liquidazione nella misura del 90% a favore del concessionario, fatti salvi gli esiti degli ulteriori controlli di cui al comma 4 del presente articolo anche ai fini del successivo pagamento.

4. Il concessionario verificata la corrispondenza della partita I.V.A. - Iban, controllata la documentazione e svolti i prescritti riscontri e registrazione presso il Registro nazionale aiuti, quantifica la misura del contributo spettante in via definitiva e lo comunica al Ministero.

5. Il Ministero, sulla base dell'elenco definitivo dei soggetti beneficiari predisposto dal concessionario, autorizza l'emissione dei bonifici in favore degli stessi per la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto.

6. Entro quindici giorni dall'anticipo di cui al comma 5 il soggetto beneficiario presenta al Concessionario, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti.

7. Il concessionario comunica l'avvenuta acquisizione della documentazione di cui al comma 6 del presente articolo al Ministero che provvede ad autorizzare in conformità al comma 5 i bonifici a saldo del contributo concesso.

8. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Ministero, per il tramite del concessionario, provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7.

Cumulo e imposte

1. Il Ministero concede nuovi aiuti «*de minimis*» e «*de minimis agricolo*» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «*de minimis*» e «*de minimis agricolo*». Tale verifica può essere effettuata entro il saldo del contributo.

2. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Il contributo di cui al presente decreto non è cumulabile con il Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'art. 59, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 8.

Controlli e sanzioni

1. Il Ministero, mediante il proprio Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti e ai prodotti acquistati ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 del presente decreto. Per la verifica delle fatture e dei corrispettivi quietanzati presentati a saldo dai singoli beneficiari l'ICQRF si avvale dell'Anagrafe fiscale, stipulando a tal fine specifico protocollo operativo con l'Agenzia delle entrate. In aggiunta ai controlli previsti, le Autorità competenti nel corso delle proprie verifiche di competenza possono controllare i requisiti relativi alla perdita di fatturato dei soggetti beneficiari nel periodo di cui all'art. 1, lettera e) del presente decreto e comunicano le risultanze di tali controlli all'ICQRF.

2. All'irrogazione della sanzione di cui all'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, provvede il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione è effettuato con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al recupero delle somme indebitamente percepite provvede il Ministero. La restituzione del contributo non spettante è effettuata con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione con crediti, entro



sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di intima- zione alla restituzione del contributo erogato, emes- so dall'ufficio che ha erogato il medesimo. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva.

4. Qualora l'attività d'impresa del soggetto beneficia- rio cessi successivamente all'erogazione del contribu- to, il soggetto firmatario dell'istanza di cui al presente decreto è tenuto a conservare tutti gli elementi giusti- ficativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Or- gani competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2020

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
BELLANOVA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, n. 919

ALLEGATO I

PRODOTTI A RISCHIO DI SPRECO ALIMENTARE

In coerenza con il paniere elaborato dal «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» per il Programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti di cui all'art. 58 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si elencano i prodotti a rischio spreco alimentare a causa della pandemia COVID -19.

PRODOTTI (Tipologia)
latte 100% italiano
prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 100% italiano
salumi vari da suino dop e Igp da animali nati allevati e macellati in Italia
salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia
formaggi dop o da latte 100% italiano

olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o dop
carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia
carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia
zuppe di cereali con verdure filiera e materia prima italiana
minestrone con verdure filiera e materia prima italiana
pasta secca con grano 100% italiano
riso da risotto con riso 100% italiano
preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana
passata di pomodoro 100% italiana
polpa di pomodoro o pelati 100% italiana
sughi pronti da materia prima italiana
verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana
verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense
legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana
macedonia di frutta o frutta sciropata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana
succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana
crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano
vini Dop e Igp
aceti balsamici Dop e Igp

20A06170

DECRETO 30 ottobre 2020.

Autorizzazione al laboratorio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Cagliari, in Cagliari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di- pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico- lare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva di III livello della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ip- pica n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB l'8 ottobre 2020 al n. 16146, con la quale i titolari degli uf- fici dirigenziali non generali della medesima direzione ge- nerale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;



Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020 dall'Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per conto del Laboratorio chimico di Cagliari, volta ad ottenere per tale laboratorio l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che l'Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato che il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto in data 23 aprile 2020 l'accREDITAMENTO multisito, è accREDITATO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accREDITATO in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredita - L'Ente italiano di accREDITAMENTO è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio chimico di Cagliari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 37, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 aprile 2024, data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico di Cagliari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredita - L'Ente italiano di accREDITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il Laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità/Acidity (0,1 - 2,0 % acido oleico)	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg UE 1227/2016 allegato I
Numero di perossidi/Peroxide value (4 - 20 meq di O ₂ /kg)	Reg CEE 2568/1991 allegato III + Reg UE 1784/2016 allegato
Tocoferoli/Tocopherols (<500 mg/kg)	UNI EN ISO 9936:2016
DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268 (Delta K: 0,000 - 0,014; K232: 1,00 - 2,60; K268: 0,10 - 0,25)	Reg CEE 2568/1991 allegato IX + Reg UE 1833/2015 allegato III

20A06178



DECRETO 30 ottobre 2020.

Autorizzazione al laboratorio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Bari, in Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva di III livello della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB l'8 ottobre 2020 al n. 16146, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali della medesima Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020 dall'Ufficio laboratori della Direzione antifrode e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per conto del Laboratorio chimico di Bari, volta ad ottenere per tale laboratorio l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che l'Ufficio laboratori della Direzione antifrode e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato che il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto in data 23 aprile 2020

l'accreditamento multisito, è accreditato relativamente relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio chimico di Bari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ubicato in Bari, corso A. De Tullio n. 1/C, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 aprile 2024, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico di Bari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.



4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Indice di perossidi/Peroxide index (0-25 mEqO ₂ /kg)	Reg CEE 2568/1991 allegato III + Reg UE 1784/2016 allegato
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity (0,05-2,0 % acido oleico)	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg UE 1227/2016 allegato I
Triacilgliceroli con ECN 42/Triacylglycerol ECN 42 (0,10-1,00 % moli TAG)	Reg CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg UE 299/2013 allegato II
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido arachidonico (C20:4)/Arachidonic acid (C20:4), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido laurico (C12:0)/Lauric acid (C12:0), Acido lignoceric (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido miristoleico (C14:1)/Myristoleic acid (C14:1), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1), Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME) (All. I reg. CEE 2568/1991)	Reg CEE 2568/1991 allegato X + Reg UE 1833/2015 allegato IV
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46) (20-2600 mg/kg)	Reg CEE 2568/1991 allegato IV + Reg CEE 183/1993 + Reg CE 177/1994 + Reg CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K272/K272 (K232: 1,50-4,00; K268: 0,10-1,20; DK: 0,00-0,10)	Reg CEE 2568/1991 allegato IX + Reg UE 1833/2015 allegato III

20A06179

DECRETO 30 ottobre 2020.

Autorizzazione al laboratorio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Genova, in Genova, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva di III livello della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB l'8 ottobre 2020 al n. 16146, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali della medesima Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;



Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020 dall'Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell'agenzia delle dogane e dei monopoli per conto del Laboratorio chimico di Genova, volta ad ottenere per tale laboratorio l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che l'Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato che il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto in data 23 aprile 2020 l'accreditamento multisito, è accreditato relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio chimico di Genova dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ubicato in Genova, via R. Rubattino n. 6, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 aprile 2024, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico di Genova dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2020

Il dirigente: POLIZZI



ALLEGATO

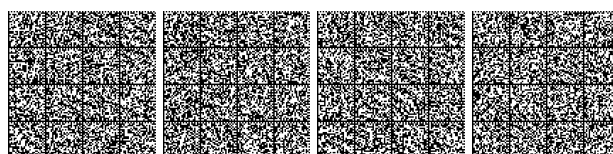
Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268	COI/T.20/Doc n 19/rev 4 2017
Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campesterolo/Campesterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	COI/T.20/Doc n 30/rev 2 2017
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46)	COI/T.20/Doc n 18/rev 2 2003
Cere/Waxes, Esteri etilici acidi grassi/Fatty acids ethyl esters	Reg CEE 2568/1991 allegato XX + Reg UE 61/2011 allegato II
Cere/Waxes, Esteri etilici acidi grassi/Fatty acids ethyl esters	COI/T.20/Doc n 28/rev 2 2017
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42/Difference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	COI/T.20/Doc n 20/rev 4 2017
Triacilgliceroli con ECN 42/Triacylglycerol ECN 42	Reg CEE 2568/1991 allegato XVIII+ Reg UE 299/2013 allegato II
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignoceric (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid	Reg CEE 2568/1991 allegato X + Reg UE 1833/2015 allegato IV



(C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1), Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME)	
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46)	Reg CEE 2568/1991 allegato IV + Reg CEE 183/1993 + Reg CE 177/1994 + Reg CE 702/2007
Difetto/Negative attribute, Fruttato Maturo/Ripe fruity, Fruttato Verde/Green fruity, Mediana Altri attributi negativi/Median other negative attributes, Mediana Amaro/Median bitter, Mediana Avvinato/Inacetito/Acido/Agro/Median Winey/vinegary/acid/sour, Mediana difetto/Median negative attribute, Mediana fruttato/Median fruity, Mediana Muffa/Umidità/Terra/Median musty/humid/earthy, Mediana Olive gelate (legno umido)/Median frostbitten olives (wet wood), Mediana Piccante/Median pungent, Mediana Rancido/Median rancid, Mediana Riscaldo/Morchia/Median fusty/muddy sediment, Valutazione organolettica/Organoleptic assessment	COI/T.20/Doc n 15/rev 10 2018
Difetto/Negative attribute, Fruttato Maturo/Ripe fruity, Fruttato Verde/Green fruity, Mediana Altri attributi negativi/Median other negative attributes, Mediana Amaro/Median bitter, Mediana Avvinato/Inacetito/Acido/Agro/Median Winey/vinegary/acid/sour, Mediana difetto/Median negative attribute, Mediana fruttato/Median fruity, Mediana Muffa/Umidità/Terra/Median musty/humid/earthy, Mediana Olive gelate (legno umido)/Median frostbitten olives (wet wood), Mediana Piccante/Median pungent, Mediana Rancido/Median rancid, Mediana Riscaldo/Morchia/Median fusty/muddy	Reg CEE 2568/1991 allegato XII + Reg UE 1348/2013 allegato V + Reg UE 1227/2016 allegato II



sediment, Valutazione organolettica/Organooleptic assessment	
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido linolenico (C18:3)/Linolenic acid (C18:3), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1), Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME)	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017
Indice di perossidi/Peroxide index	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Stigmastadieni/Stigmastadienes	Reg CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg CE 656/1995
Indice di perossidi/Peroxide index	Reg CEE 2568/1991 allegato III + Reg UE 1784/2016 allegato
Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campesterolo/Campesterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Docosanolo/Docosanol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Esacosanolo/Hexacosanol, Octacosanolo/Octacosanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Tetracosanolo/Tetracosanol, Uvaolo/Uvaol	Reg CEE 2568/1991 allegato XIX + Reg UE 1604/2019 allegato VII



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2020.

Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito anche: decreto-legge n. 162/2019), e in particolare l'art. 42-bis in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili, il quale dispone tra l'altro:

al comma 1, che, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dallo stesso art. 42-bis;

ai commi 2, 3 e 4, i requisiti dei soggetti che possono attivare l'autoconsumo collettivo, delle comunità energetiche rinnovabili e delle entità giuridiche allo scopo costituite, precisando, in particolare, che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW;

al comma 5, i diritti di scelta del proprio fornitore e anche di recesso dei clienti finali che si associano ai fini dell'autoconsumo collettivo o in una costituzione di una comunità energetica, i quali individuano anche un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa;

al comma 6, le disposizioni ai fini dell'applicazione degli oneri generali di sistema;

ai commi 7 e 9, i criteri sulla cui base il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero in comunità energetiche rinnovabili, nonché le compatibilità con altri strumenti di sostegno; più in particolare:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE S.p.a. ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE S.p.a., allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al comma 9.

al comma 8, il mandato ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni dell'art. 42-bis, unitamente ad altre indicazioni funzionali alla regolazione e al monitoraggio dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili;

Visti la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e il relativo allegato A (di seguito, insieme, richiamati con il riferimento alla delibera), con la quale è stata data attuazione al comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche decreto-legge n. 34/2020), e in particolare l'art. 119, il quale reca talune disposizioni aventi effetto sul presente decreto, disponendo:

al comma 5, che, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, la detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 spetti, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% (di seguito anche: Superbonus), fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di 2.400 €/kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dello stesso art. 119. In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto a 1.600 €/kW di potenza nominale;

al comma 6, che la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;

al comma 7 che la detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai



sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25 -bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Inoltre, il comma 7 stabilisce che con il presente decreto sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi dello stesso comma 7;

al comma 16-bis che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale; inoltre, la detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al medesimo art. 42-bis si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;

al comma 16-ter: che le disposizioni del comma 5 dello stesso art. 119 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis; l'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto;

Vista la guida dell'Agenzia delle entrate del luglio 2020 avente ad oggetto «Superbonus 110% - Novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», la quale specifica che in caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente all'a potenza massima di 20 kW e che, per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW, spetta la detrazione ordinaria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso alla CE a dicembre 2019, con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in materia di energia e clima, nel cui ambito significativo rilievo rivestono autoconsumo, anche collettivo, e comunità energetiche rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l'art. 24, come modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre

2017, n. 167, che definisce modalità e criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Ritenuto che la richiamata disposizione dell'art. 65 persegua un obiettivo generale e che pertanto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole debba essere precluso l'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto;

Ritenuto opportuno dare attuazione al comma 9 dell'art. 42-bis con modalità semplici e immediatamente applicabili, nonché coordinate con la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e con gli atti emanati dall'Agenzia delle entrate in attuazione dell'art. 119 del decreto-legge rilancio, allo scopo di consentire la rapida progettazione e realizzazione di nuove configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità di energia rinnovabile, tenuto anche conto della natura transitoria e sperimentale dell'assetto normativo e regolamentare disciplinato dall'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019;

Considerato che la delibera ARERA sopra citata identifica il modello regolatorio applicabile alle configurazioni di autoconsumo oggetto del presente decreto, che consente di riconoscere sul piano economico i benefici derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta;

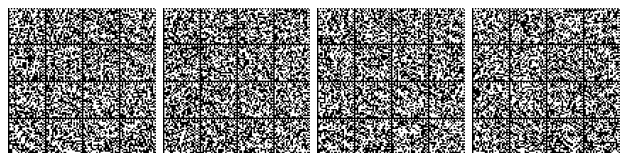
Considerato che le configurazioni in parola hanno accesso, per i costi di realizzazione degli impianti, anche alle detrazioni fiscali messe a disposizione dalla normativa, fino al 110% dei costi stessi;

Considerato l'obiettivo di valorizzare le forme di autoconsumo collettivo in sito e la quantità di energia autoconsumata in sito, nel rispetto delle più generali regole di mercato per la quota parte di energia immessa nella rete nazionale;

Considerato, anche alla luce del limitato periodo di tempo per la sperimentazione previsto dall'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, che le tecnologie che avranno maggiori probabilità di essere utilizzate nelle configurazioni oggetto del presente decreto sono quelle di più semplice progettazione, autorizzazione e realizzazione quali il fotovoltaico;

Ritenuto, ai fini del rispetto dei criteri di cui alle lettere da a) a e) del comma 9 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019:

di prevedere che l'intera energia prodotta e immessa in rete resti nella disponibilità del referente della configurazione, anche con cessione al GSE, e di definire la tariffa incentivante come tariffa premio sulla quota di energia condivisa, in quanto misura idonea a rispecchiare lo spirito delle comunità energetiche e delle forme di autoconsumo



mo collettivo nonché, sul piano della coerenza tra le fonti, il criterio di cui alla lettera *a*), in base alla quale la tariffa è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

di attuare il criterio di cui alla lettera *b*) ammettendo automaticamente alla tariffa incentivante gli impianti facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabili riconosciute tali dal GSE ai sensi della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020; ai fini della stessa lettera *b*), di fornire al GSE elementi idonei alla predisposizione di rapporti periodici sul funzionamento delle configurazioni in questione, anche in confronto con il meccanismo dello scambio sul posto;

di stabilire, ai fini della lettera *c*), un periodo di fruizione della tariffa coerente con la vita utile degli impianti e analogo a quello riconosciuto agli impianti della medesima tipologia che beneficiano di incentivi; di riconoscere altresì una tariffa più elevata per le comunità energetiche, in ragione della maggiore ampiezza e dell'utilità sociale che caratterizzano tali configurazioni;

in relazione al criterio di cui alla lettera *d*), di dimensionare la tariffa in modo che il conseguente onere in bolletta sia stimabile non superiore a quello che potrebbe essere generato qualora gli impianti delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche accedessero allo scambio sul posto;

di prevedere, ai fini dell'attuazione del criterio lettera *e*), che la tariffa incentivante sia erogata contestualmente alla restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa (di seguito anche: contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo), come individuate da ARERA nella deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e in particolare l'art. 43 (Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta), che stabilisce le condizioni nel cui rispetto gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione;

Considerato, sulla base del comma 3 dell'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 162/2019 e della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, che i beneficiari delle tariffe di cui al presente decreto sono condòmini ovvero comunità di energia rinnovabile aventi come obiettivo principale la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

Considerato anche che, sulla base delle tariffe di cui al presente decreto e dei requisiti degli impianti stabiliti dall'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 162/2019 (e in particolare i limiti dimensionali degli impianti, il vincolo di collegamento alla bassa tensione su reti sottese alla mede-

sima cabina di trasformazione da media a bassa tensione), l'entità degli incentivi complessivamente erogabili a ciascuna configurazione non possa superare le soglie di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;

Considerata altresì la natura sperimentale e transitoria delle disposizioni di cui all'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 162/2019, finalizzate all'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili con impianti che entrino in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 e i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, con previsione esplicita, nello stesso art. 42-*bis*, di un monitoraggio funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno;

Considerata, a riguardo, la disposizione di cui al punto 5 della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, che affida alla società Ricerca sul sistema energetico S.p.a. il compito di svolgere, anche attivando campagne di misura e monitoraggio su campioni di configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile, uno studio sulle modalità più efficienti per la massimizzazione dell'energia condivisa e sugli effetti tecnici ed economici delle medesime configurazioni, individuando gli eventuali effetti dell'autoconsumo sul sistema elettrico e dando priorità ai costi di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di autoconsumo siano presenti sistemi di accumulo;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 9 dell'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 162/2019 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42-*bis* e regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 individua inoltre i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo art. 119.

2. Il presente decreto si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all'art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.



3. Restano fermi gli obblighi di registrazione degli impianti sul sistema GAUDI'.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e, per quanto ivi non previsto, all'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Art. 3.

Tariffa incentivante e periodo di diritto

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;

b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

2. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l'obbligo di cessione previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, il comma 1 non si applica all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonché l'obbligo di cessione già richiamato al comma 2.

4. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al comma 1 è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l'accesso alle tariffe incentivanti, di cui all'art. 1, comma 2. In tale ultimo caso, si applica la procedura di riconoscimento di cui al presente comma e l'estensione del periodo nominale di diritto non può essere comunque superiore a dodici mesi, fermo restando il diritto alle predette tariffe solo sui

potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui allo stesso art. 1, comma 2.

5. Per ciascun impianto facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, il diritto alla tariffa di cui al comma 1 decorre dalla data di decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, se l'impianto è in esercizio, ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo dal 1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la data di decorrenza dell'incentivo non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è indicata dal referente.

6. I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto possono recedere della convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell'inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile e dell'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla data indicata dal referente, comunque successiva alla data di chiusura della medesima convenzione.

Art. 4.

Modalità di accesso ed erogazione della tariffa incentivante

1. L'istanza di accesso alla tariffa di cui all'art. 3 è effettuata con le modalità previste dal punto 4.2 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.

2. L'erogazione della tariffa di cui all'art. 3 avviene nell'ambito dell'erogazione del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo di cui all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, secondo le modalità ivi indicate.

3. Nei casi previsti, il GSE acquisisce l'informazione antimafia.

4. Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui al presente decreto si applica il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE è pari a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti in scambio sul posto.

Art. 5.

Cumulabilità di incentivi

1. Per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, né con il meccanismo dello scambio sul posto.



2. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con:

a) la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 3.

Art. 6.

Attività di monitoraggio

1. In attuazione del comma 9, lettera b), dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, un bollettino su ciascuna delle configurazioni di cui al presente decreto, che contenga le seguenti informazioni con distribuzione almeno su base regionale:

a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate;

b) quantità di energia elettrica immessa in rete e condivisa;

c) quantità di risorse incentivanti erogate, distinte per ciascuna configurazione e con evidenza delle risorse erogate per energia condivisa e non condivisa; tali risorse, integrate, con specifica evidenza, con quelle relative al contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo, sono comparate con gli oneri che si sarebbero sostenuti qualora gli stessi impianti avessero avuto accesso al meccanismo dello scambio sul posto, con energia scambiata pari a quella condivisa, considerando anche i costi dell'esenzione implicita dagli oneri generali di sistema per le configurazioni di autoconsumo singolo;

d) tipologia dei beneficiari;

e) tempi medi per il riconoscimento delle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti e di comunità di energia rinnovabile ai fini dell'accesso alla regolazione ARERA e per il riconoscimento degli incentivi;

f) proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure.

2. Il GSE predispone una sezione del proprio sito internet dedicata alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità di energia rinnovabile. La sezione è funzionale al supporto per ottenere il riconoscimento, da parte dello stesso GSE, ai fini dell'accesso alla regolazione prevista nel caso di «autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» o di «comunità di energia rinnovabile» e ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto. In tale ambito il GSE, in coerenza con quanto disposto all'art. 11 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, fornisce ai beneficiari delle tariffe di cui al presente decreto informazioni sull'andamento dell'energia immessa in rete, di quella condivisa e di quella prelevata dalla rete da ciascun componente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 921

20A06224

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost NTC».

Con la determina n. aRM - 200/2020 - 2667 del 27 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della NTC S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LATANOPROST NTC;

confezione: n. 038621013;

descrizione: «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06100

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetrizolina Bouty».

Con la determina n. aRM - 199/2020 - 7166 del 27 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TETRIZOLINA BOUTY.

confezione: 024507016.

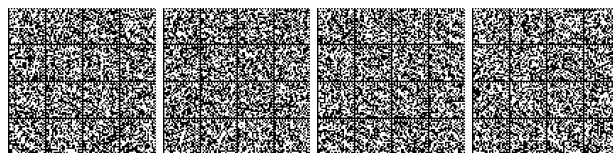
descrizione: «0,5 mg/ml collirio, soluzione» flacone 8 ml.

confezione: 024507030.

Descrizione: «0,5 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06101



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione commercio del medicinale per uso umano «Propofol IBI»

Con la determina n. aRM - 198/2020 - 555 del 27 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PROPOFOL IBI.
 confezione: 034407015;
 descrizione: 10 mg/ml 1 fiala 20 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407027;
 descrizione: 10 mg/ml 5 fiale 20 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407039;
 descrizione: 10 mg/ml 10 fiale 20 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407041;
 descrizione: 10 mg/ml 1 flacone 50 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407054;
 descrizione: 10 mg/ml 5 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407066;
 descrizione: 10 mg/ml 10 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407078;
 descrizione: 10 mg/ml 1 flacone 100 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407080;
 descrizione: 10 mg/ml 5 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407092;
 descrizione: 10 mg/ml 10 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407104;
 descrizione: 20 mg/ml 10 fiale da 20 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407116;
 descrizione: 20 mg/ml 5 fiale 20 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407128;
 descrizione: 20 mg/ml 1 fiala 20 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407130;
 descrizione: 20 mg/ml 1 flacone 50 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407155;
 descrizione: 20 mg/ml 10 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407167;
 descrizione: 20 mg/ml 1 flacone 100 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407179;
 descrizione: 20 mg/ml 5 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407181;
 descrizione: 20 mg/ml 10 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;
 confezione: 034407142;
 descrizione: 20 mg/ml 5 flaconi 50 ml emulsione iniettabile.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06102

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Aristo».

Con la determina n. aRM - 201/2020 - 3773 del 27 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ATENOLOLO ARISTO;
 confezione: 035759012;
 descrizione: «50 mg compresse rivestite» 50 compresse;
 confezione: 035759024;

descrizione: «100 mg compresse rivestite» 50 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06103

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haldol Decanoas»

Estratto determina AAM/PPA n. 652/2020 del 4 novembre 2020

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale HALDOL DECANOAS anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 025333055 (base 10) 0S539L (base 32);

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 025333067 (base 10) 0S53BC (base 32);

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 025333079 (base 10) 0S53BR (base 32);

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale (5x10 confezione multipla) da 3 ml - A.I.C. n. 025333081 (base 10) 0S53BT (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: aloperidolo.

Si autorizzano, relativamente alle sopraindicate confezioni e alle confezioni già autorizzate («50 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml, A.I.C. n. 025333016; «50 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 3 ml, A.I.C. n. 025333028), le variazioni di seguito descritte:

tipo IB B.II.b.5.a), unificazione del limite per il controllo durante la fabbricazione della conta microbica a NMT 1 CFU/ml;

tipo IB B.II.b.5.c), eliminazione dei controlli durante la fabbricazione delle endotossine batteriche.

tipo IB B.II.b.5.z), indicazione degli «holding time» validati per materiali/operazioni di produzione del medicinale;

tipo IB B.II.d.1.a), restringimento del limite di specifica del test per le endotossine batteriche sul prodotto finito da NMT 58.50 EU/ml a NMT 41.50 EU/ml;

tipo IB B.II.f.1.d), modifica delle condizioni di conservazione del medicinale:

da «Conservare a temperatura non superiore a 25 °C. Conservare nel contenitore originale per tenerlo al riparo dalla luce.».

a: «Conservare nella confezione originale per proteggere dalla luce. Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione della temperatura.».

tipo II B.V.b.1.b), armonizzazione del CTD presentato alle autorità regolatorie dei paesi dove il medicinale è autorizzato.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a (codice fiscale 00962280590).

Codice procedura europea: DE/H/5237/II/005/G.

Codice pratica: VC2/2018/336.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni autorizzate all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni autorizzate all'art. 1 da 1 fiala e da 5 fiale (A.I.C. n. 025333055, A.I.C. n. 025333067, A.I.C. n. 025333079), è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).

Per la confezione da 50 fiale (A.I.C. n. 025333081) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).



Stampati

1. Le confezioni del medicinale «Haldol Decanoas» devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato alla presente determina (allegato 1).

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06151**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin»***Estratto determina AAM/PPA n. 647 del 30 ottobre 2020*

Autorizzazione della variazione.

Si autorizza la seguente variazione:

C.I.4 - Aggiornamento del paragrafo 5.1 dell'RCP in preparazione di una *Repeat Use Procedure*,

relativamente alla specialità medicinale TAZOCIN (A.I.C. n. 028249) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Codice pratica: VC2-2019-624.

Procedura europea: IT/H/675/01-02/II/044.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06152**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin»***Estratto determina AAM/PPA n. 646 del 30 ottobre 2020*

Autorizzazione delle variazioni.

Si autorizzano le seguenti variazioni:

C.I.4 - C.I.4 - Adeguamento della sezione 4.8 dell'RCP e 4 del foglio illustrativo, al CCDS, contestuale inserimento di un riferimento alla sezione 4.8 dell'RCP nel paragrafo 4.4, e contestuale adeguamento delle sezioni 2 e 4.4. dell'RCP e 2 del foglio illustrativo alla linea guida «Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use»,

relativamente alla specialità medicinale TAZOCIN per le seguenti confezioni autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento: A.I.C. n. 028249050 - A.I.C. n. 028249035 - A.I.C. n. 028249062 e per la seguente confezione autorizzata con procedura nazionale: A.I.C. n. 028249023;

C.I.4 - Adeguamento della sezione 4.4 e 4.5 dell'RCP e 2 del foglio illustrativo al CCDS,

relativamente alla specialità medicinale «Tazocin» per la seguente confezione autorizzata con procedura nazionale: A.I.C. n. 028249023.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Codice pratica: VC2-2019-256 VN2-2019-110 VN2-2016-457.

Procedura europea: IT/H/675/01-02/II/040.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06153

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riliscal»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 151 del 4 novembre 2020

Procedura europea n. IT/H/0288/002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RILISCAL, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Effik Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo, Milano (MI), via dei Lavoratori, 54, cap. 20092, Italia.

Confezione: «600 mg/2000 U.I. compresse orodispersibili» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041524036 (in base 10) 17M6U4 (in base 32);

Confezione: «600 mg/2000 U.I. compresse orodispersibili» 2 x 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041524048 (in base 10) 17M6UJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Validità prodotto integro: due anni.

«Riliscal» deve essere utilizzato entro trenta giorni dall'apertura del contenitore.

Condizioni particolari per la conservazione: nessuna condizione speciale di conservazione.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso per proteggere dall'umidità.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa orodispersibile contiene:

Calcio carbonato 1.500 mg (equivalente a 600 mg di calcio);

Colecalciferolo (vitamina D3), 2.000 UI (equivalente a 50 mg).

eccipienti:

Maltodestrina;

Acido citrico anidro (E330);

Idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione (E463);

Lattosio monoidrato;

Acido stearico;

Aspartame (E951);

Saccarosio;

Gelatina;

Aroma arancia (contenente preparati aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali, maltodestrina e destrina);

Amido di mais;

Olio di semi di soia parzialmente idrogenato;

DL- α -tocoferolo (E307).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Italfarmaco S.p.a. - viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano (Italia).

Indicazioni terapeutiche: «Riliscal» è indicato negli adulti per il trattamento della carenza di calcio e vitamina D.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06154

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dincred»

Estratto determina AAM/AIC n. 152 del 4 novembre 2020

Procedura europea n. IT/H/0289/002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DINCREL, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Fulvio Testi, 330, cap 20126, Italia.

Confezione: «600 mg/2000 U.I. compresse orodispersibili» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041529049 (in base 10) 17MCQT (in base 32).

Confezione: «600 mg/2000 U.I. compresse orodispersibili» 2 x 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041529052 (in base 10) 17MCQW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Validità prodotto integro: due anni.

«Dincred» deve essere utilizzato entro trenta giorni dall'apertura del contenitore.



Condizioni particolari per la conservazione: nessuna condizione speciale di conservazione.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso per proteggere dall'umidità.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa orodispersibile contiene:

Calcio carbonato 1.500 mg (equivalente a 600 mg di calcio);

Colecalciferolo (vitamina D3) 2.000 UI (equivalente a 50 mg).

Eccipienti:

Maltodestrina;

Acido citrico anidro (E330);

Idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione (E463);

Lattosio monoidrato;

Acido stearico;

Aspartame (E951);

Saccarosio;

Gelatina;

Aroma arancia (contenente preparati aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali, maltodestrina e destrina);

Amido di mais;

Olio di semi di soia parzialmente idrogenato; DL- α -tocoferolo (E307).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano (Italia).

Indicazioni terapeutiche: «Dincrel» è indicato negli adulti per il trattamento della carenza di calcio e vitamina D.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del

quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06155

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 653/2020 del 2 novembre 2020

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.I.a.1.b), introduzione del fabbricante del principio attivo Mometasone furoate monohydrate avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo) Sterling S.p.a. via della Carboneria n. 30, 06073 Solomeo di Corciano, Perugia - Italia.

La suddetta variazione è relativa al medicinale MOMETASONE ZENTIVA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

042086013 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in hdpe da 10 g (60 erogazioni);

042086025 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in hdpe da 16 g (120 erogazioni);

042086037 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in hdpe da 18 g (140 erogazioni).

Numero procedura europea: DK/H/2209/001/II/010.

Codice pratica: VC2/2018/606.

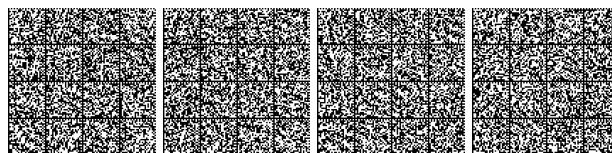
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06156



**AGENZIA
PER LA COESIONE TERRITORIALE****Avvisi pubblici per il «Contrasto alla povertà educativa minorile» ex art. 246 decreto-legge n. 34/2020 per il finanziamento di interventi socio-educativi.**

Si rende noto che sul sito istituzionale dell'Agenzia per la coesione territoriale, www.agenziacoesione.gov.it sono pubblicati i testi integrali dei due avvisi pubblici rivolti ad enti del terzo settore riservati, rispettivamente, alle regioni del Mezzogiorno ed alle Regioni Lombardia e Veneto, con i relativi allegati.

20A06257

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI****Conferma dell'autorizzazione alla ECO - European Certifying Organization S.p.A. (O.N. n. 0714) per le attività previste dal decreto 18 giugno 2015.**

Con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 3 novembre 2020 prot. 220, la società ECO - *European Certifying Organization S.p.A.* con sede in via Mengolina n. 33 - 48018 Faenza, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (prot. 212 del 15 ottobre 2020) della società ECO - *European Certifying Organization S.p.A.* con sede in via Mengolina n. 33 - 48018 Faenza, quale Organismo Notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

20A06182

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI****Approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco».**

Si rende noto che nella G.U.U.E. n. C/362 del 28 ottobre 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco», avvenuta con il decreto 31 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 dell'11 agosto 2020.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 28 ottobre 2020 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

20A06181

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-285) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 6 *

€ 1,00

